

STATUTO

della

Federazione Italiana di Aquilonismo Acrobatico

(Sport Team And Competitive Kiting)

Associazione Sportiva Dilettantistica

Art. 1 – Denominazione e Sede

1. E' costituita in Vigonovo (VE), una associazione sportiva, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice Civile denominata "Federazione Italiana di Aquilonismo Acrobatico (Sport Team And Competitive Kiting) - associazione sportiva dilettantistica" o , in forma abbreviata, "STACK Italia – Associazione sportiva dilettantistica".
2. L'indirizzo della sede dell'Associazione, in assenza di disposizioni diverse, coincide con il domicilio del suo Presidente, se in Italia. In caso contrario la sede dell'Associazione è fissata nel territorio della Repubblica Italiana con semplice decisione del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo può stabilire una sede diversa e questo non comporta modifiche statutarie. La variazione della sede deve essere preventivamente comunicata a tutti gli associati mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma.

Art. 2 – Scopo

1. L'Associazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita dell'Associazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa ha per finalità lo sviluppo e la diffusione di attività sportiva connessa alla pratica dell'aquilonismo intesa come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci, mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica, ricreativa o di ogni altro tipo di attività motoria e non, idonea a promuovere la conoscenza e la pratica dell'aquilonismo. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, svolgere l'attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica dell'aquilonismo nonché lo svolgimento di attività didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica sportiva della stessa disciplina. L'Associazione potrà promuovere l'attività editoriale quale: pubblicazione di un bollettino, di atti, di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute in ambito sportivo. L'Associazione potrà richiedere sponsorizzazioni o contributi, gestire o possedere, prendere o dare in locazione sia mobili sia immobili, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere. L'Associazione inoltre potrà porre in essere attività di natura commerciale in modo subordinato all'attività istituzionale, in conformità alle normative civili e fiscali in vigore per gli enti non commerciali.

3. L'Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.

4. L'Associazione riconosce i regolamenti della STACK International (Sport Team And Competitive Kiting) e del S.I.E.C. (Stack International Executive Committee). Accetta, inoltre, di conformarsi ai principi dell'ordinamento generale e dell'ordinamento sportivo e si conforma alle norme direttive del Comitato Internazionale Olimpico (CIO), del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e delle Federazioni sportive internazionali e nazionali.

Art. 3 – Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.

Art. 4 - Domanda di ammissione

1. Possono far parte dell'Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta e che siano dotati di una irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. E' esclusa espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

2. Gli associati si distinguono in:

- soci effettivi
- soci aggregati.

3. I soci, firmando la domanda di ammissione, dichiarano di condividere le finalità dell'Associazione, di impegnarsi a collaborare al loro conseguimento e partecipare alle attività agonistiche. Dichiarano inoltre di accettare il presente statuto e l'eventuale regolamento sociale.

4. Soci aggregati sono coloro che pur condividendo finalità dell'Associazione e impegnandosi a collaborare per il loro conseguimento non sono interessati alla partecipazione alle attività agonistiche. I soci aggregati hanno pari diritti dei soci effettivi.

5. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione è subordinata all'accoglimento della domanda stessa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio negativo deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all'assemblea generale ed è subordinata al pagamento della quota di ammissione stabilita.

6. In caso di domanda di ammissione a socio presentate da minorenni le stesse dovranno essere controfirmate dall'esercente la potestà parentale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

7. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.

Art. 5 - Diritti dei soci

1. Tutti gli associati hanno uguali diritti. In particolare hanno diritto di prendere parte alla vita associativa, alle manifestazioni eventualmente organizzate dall'Associazione e, in generale, a tutte le iniziative di cui l'Associazione si fa promotrice.
2. Tutti gli associati maggiorenni godono, al momento dell'ammissione, del diritto di partecipazione nelle assemblee sociali nonché del diritto dell'elettorato attivo e passivo. Tale diritto verrà automaticamente acquisito dal socio effettivo minorenni alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.

Art. 6 - Decadenza dei soci

1. I Soci cessano di appartenere all'Associazione nei seguenti casi:
 - dimissione volontaria
 - morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa
 - radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dell'Associazione, o che con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
2. Il provvedimento di radiazione assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea Ordinaria. Nel corso di tale Assemblea alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con l'interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell'Assemblea.
3. L'Associato radiato non può essere più riammesso.

Art. 7 – Organi

1. Gli organi sociali sono:
 - l'assemblea generale dei soci;
 - il Presidente;
 - il consiglio direttivo.

Art. 8 – Assemblea

1. L'assemblea generale dei soci è organo sovrano dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.

2. La convocazione dell'assemblea ordinaria oltre che dal Consiglio Direttivo, potrà essere richiesta allo stesso da almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto all'atto della richiesta, proponendo l'ordine del giorno.
3. L'assemblea dovrà essere convocata presso la sede dell'Associazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.

Art. 9 - Diritti di partecipazione

1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie dell'Associazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua. Avranno diritto di voto tutti i soci maggiorenni.
2. Ogni socio effettivo può rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato avente diritto di voto.

Art. 10 - Compiti dell'assemblea

1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax o telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.
2. L'assemblea ordinaria deve essere convocata, a cura del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio preventivo, se previsto.
3. Spetta all'assemblea ordinaria deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali dell'Associazione nonché in merito all'approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza dell'assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame.
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all'assemblea e designata dalla maggioranza dei presenti.
5. L'assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori.
6. Il Presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l'ordine delle votazioni.
7. Di ogni assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal Presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne la massima diffusione.

Art. 11 - Validità assembleare

1. L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei soci presenti. Ogni socio ha diritto ad un voto.
2. In seconda convocazione tanto l'assemblea ordinaria che l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta dei voti dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

Art. 12 - Assemblea straordinaria

1. L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo con lettera raccomandata, posta elettronica, fax o telegramma, spediti ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza. La convocazione avverrà comunque mediante affissione di avviso nella sede dell'Associazione.
2. L'assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, scioglimento dell'Associazione e modalità di liquidazione.

Art. 13 - Consiglio Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri che viene stabilito dall'assemblea fino ad un massimo di undici eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il presidente, vicepresidente ed il segretario con funzioni di tesoriere. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente.
2. Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni e non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi non superiori ad un anno. E' fatto inoltre divieto ai componenti del Consiglio Direttivo del sodalizio di ricoprire le medesime cariche sociali in altre società e associazioni nell'ambito della medesima federazione sportiva o disciplina associata se riconosciuta dal CONI, ovvero nell'ambito della medesima disciplina facente capo ad un ente di promozione sportiva.
3. Il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
4. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.

Art. 14 – Dimissioni

1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza dei consiglieri sostituiti.

Art. 15 - Convocazione Direttivo

1. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza formalità.
2. Il Consiglio Direttivo può riunirsi anche tramite audio o audio-video conferenza.

Art. 16 - Compiti del Consiglio Direttivo

1. Sono compiti del Consiglio Direttivo:
 - deliberare sulle domande di ammissione e dimissione dei soci;
 - redigere il bilancio preventivo, se previsto, e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
 - redigere gli eventuali regolamenti interni relativi all'attività sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli associati;
 - adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero rendere necessari;
 - attuare le finalità previste dallo statuto e l'attuazione delle decisioni dell'assemblea dei soci;
 - stabilire l'importo delle quote annue di associazione.

Art. 17 - Il Presidente

1. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige l'Associazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza.

Art. 18 - Il Vicepresidente

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.

Art. 19 - Il Segretario

1. Il Segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza e come tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. - 20 Il rendiconto

1. Il Consiglio Direttivo redige il rendiconto economico-finanziario dell'Associazione, sia preventivo, se previsto, che consuntivo da sottoporre all'approvazione assembleare. Il rendiconto consuntivo deve informare circa la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'eventuale attività commerciale posta in essere accanto all'attività istituzionale; ciò anche attraverso una separata relazione di accompagnamento.

2. Il rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Associazione, nel rispetto del principio della trasparenza nei confronti degli associati.

3. Copia del rendiconto deve essere messo a disposizione di tutti gli associati per la consultazione.

Art. 21 - Anno sociale

1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il primo giorno di gennaio e terminano l'ultimo giorno di dicembre dello stesso anno.

Art. 22 – Patrimonio

1. I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di enti ed associazioni (pubblici e privati), da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione, da entrate derivanti da attività commerciali e produttive.

Art. 23 – Sezioni

1. L'Associazione potrà costituire delle sezioni nei luoghi che riterrà più opportuni al fine di meglio raggiungere gli scopi sociali.

Art. 24 - Clausola Compromissoria

1. Tutte le controversie insorgenti tra l'Associazione ed i soci e tra i soci medesimi saranno devolute all'esclusiva competenza di un Collegio Arbitrale composto da n. 3 arbitri due dei quali nominati dalle parti, ed il terzo con funzioni di Presidente, dagli arbitri così designati o, in difetto, dal Presidente del Tribunale della provincia in cui ha sede l'Associazione.
2. La parte che vorrà sottoporre la questione al Collegio Arbitrale dovrà comunicarlo all'altra con lettera raccomandata da inviarsi entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data dell'evento originante la controversia, ovvero dalla data in cui la parte che ritiene di aver subito il pregiudizio ne sia venuta a conoscenza, indicando pure il nominativo del proprio arbitro.
3. L'arbitrato avrà sede nella provincia in cui ha sede l'Associazione, ed il Collegio giudicherà ed adotterà il lodo con la massima libertà di forma dovendosi considerare ad ogni effetto, come irrituale.

Art. 25 – Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria, con la presenza del 50% dei soci e con il voto favorevole di almeno 3/5 dei presenti in prima convocazione e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti in seconda convocazione.
2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'Associazione, delibererà, sentita l'autorità preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del patrimonio dell'Associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità analoghe sportive dilettantistiche fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 26 - Norma di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le norme del Codice Civile per le Associazioni, le disposizioni di legge vigenti di settore, in particolare dall'art. 90 della L. 289/2002 e successive modificazioni e integrazioni e quanto previsto dal CONI.